



COMUNE DI LONIGO

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.3.2013

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE	4
Articolo 1 - Oggetto del presente Regolamento	4
Articolo 2 - Finalità del regolamento e obiettivi dell'Amministrazione Comunale	5
Articolo 3 - Definizioni	5
Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti	6
Articolo 5 - Competenze del Comune	7
Articolo 6 - Divieti ed obblighi generali	7
Articolo 7 - Ordinanze contingibili ed urgenti	8
TITOLO II - CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	8
Articolo 8 - Frazione indifferenziata o secco	8
Articolo 9 - Frazione umida	9
Articolo 10 - Rifiuti di vetro, alluminio, plastica e carta	10
Articolo 11 - Raccolta cartoni esercizi commerciali	10
Articolo 12 - Rifiuti ingombranti, ramaglie, T e/o F, abiti usati, oli animali e vegetali, oli minerali e batterie esauste	10
Articolo 13 - Ecocentro	11
Articolo 14 - Modalità di esecuzione delle pesate	12
Articolo 15 - Compostaggio Domestico	12
Articolo 16 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	13
Articolo 17 - Campagne di sensibilizzazione e informazione	13
TITOLO III - CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI	14
Articolo 18 - Beni durevoli	14
Articolo 19 - Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	14
Articolo 20 - Veicoli a motore	15
Articolo 21 - Rifiuti da attività edilizie	15
TITOLO IV - ALTRE NORME DI PULIZIA	15
Articolo 22 - Cestini portarifiuti	15
Articolo 23 - Pulizia di aree private	15
Articolo 24 - Pulizia di terreni non edificati	16
Articolo 25 - Pulizia di mercati	16
Articolo 26 - Aree occupate da esercizi pubblici	16
Articolo 27 - Manifestazioni locali, spettacoli viaggianti ed eventi vari	16
Articolo 28 - Pulizia aree di carico/scarico e trasporto merci	17
Articolo 29 - Spazzamento strade	17
Articolo 30 - Pulizia caditoie	17
TITOLO V - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	17
Articolo 31 - Norme generali	17
Articolo 32 - Convenzione per lo smaltimento	18
TITOLO VI - L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	19
Articolo 33 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani	19
TITOLO VII - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	20
Articolo 34 - Attività di controllo	20
Articolo 35 - Divieti	20
Articolo 36 - Sanzioni generali	21
Articolo 37 - Sanzioni specifiche	22
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	22
Articolo 38 - Recupero carta	22
Articolo 39 - Situazioni particolari	22
Articolo 40 - Rinvio ad altre disposizioni	22
Articolo 41 - Validità del presente Regolamento	23
Articolo 42 - Modifiche al Presente Regolamento	23
Articolo 43 - Abrogazioni di norme	23
ALLEGATO A	24
1) Condizioni qualitative	24
2) Condizioni quantitative	25

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 21 secondo comma del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e dell'art. 7 della L.R. n. 3/2000, ed a tali leggi adegua ed unifica tutte le precedenti disposizioni in materia del Comune di Lonigo. Esso ha per oggetto:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
2. L'impostazione della manovra tariffaria per la copertura dei costi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti urbani con i relativi criteri, sono oggetto di apposito separato regolamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione, come indicato dal D.Lgs. all'art. 8 del D.Lgs. 22/97, del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché:
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
 - e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) i materiali esplosivi in disuso;

g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

Articolo 2 - Finalità del regolamento e obiettivi dell'Amministrazione Comunale

1. La finalità del presente regolamento è disciplinare una corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati al fine di dare attuazione ai principi di prevenzione, recupero, smaltimento come indicati nel D.Lgs. 22/97.
2. L'Amministrazione Comunale disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
3. L'Amministrazione Comunale si obbliga quindi ad attuare tutte le iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
4. Il Comune favorisce ed opera la raccolta differenziata dei rifiuti.
5. Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, l'Amministrazione Comunale riconosce altresì l'interesse pubblico a promuovere, anche in collaborazione con altri enti e con le categorie produttive, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale in materia, iniziative dirette a favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti nonché l'uso di prodotti ecologici fabbricati con materiali riciclati. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.

Articolo 3 - Definizioni

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Per l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 si rimanda al D.L. 08/07/2002 n. 138.
2. Per ecocentro si intende l'area attrezzata per la raccolta dei rifiuti urbani e loro frazioni di cui all'art. 29 della L.R. 3/2000.
3. Per spazzamento strade si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

4. Per rifiuto secco o indifferenziato si intende la parte del rifiuto urbano residua dalla operazione di separazione in frazioni merceologiche omogenee eseguita dal produttore dei rifiuti e costituita da materiali difficilmente separabili: es. contenitori per latte e succhi di frutta (tetrapak, carta plastificata, nylon, vaschette in PVC, cocci di ceramica, pannolini, ecc.)
5. Per rifiuto umido si intende la parte del rifiuto urbano putrescibile costituita da avanzi di cibo, scarti di cucina, pane, ecc., ad esclusione delle ramaglie.
6. Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano le definizioni stabilite all'art. 6 dal D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 22/97, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche, in pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
 - m) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici e contrassegnati da un asterisco nella Decisione della Commissione europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5 - Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 23 del D.Lgs. 22/97.
2. E' inoltre di competenza del Comune:
 - l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati;
 - istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - fornire alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani.
3. Il Comune, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, si potrà avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, di associazioni ONLUS e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. Le attività di collaborazione con il Comune delle associazioni di volontariato che abbiano carattere continuativo dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
4. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003.

Articolo 6 - Divieti ed obblighi generali

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 22/97, salvo il deposito negli appositi contenitori o lungo il ciglio della stradale, in corrispondenza delle singole abitazioni o degli insediamenti produttivi, da parte degli utenti serviti con modalità "porta a porta".
2. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente regolamento; in particolare sono obbligati a conferire i rifiuti separatamente negli appositi contenitori o, con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale in relazione alle metodiche di gestione del servizio, i materiali per i quali è istituita la raccolta differenziata.
3. I rifiuti collocati dal produttore, per la raccolta da parte del servizio pubblico, in violazione delle caratteristiche qualitative o quantitative prescritte dal presente regolamento verranno lasciati sul posto dagli operatori addetti al ritiro, con obbligo da parte del produttore medesimo di ritirarli dagli spazi pubblici immediatamente dopo il passaggio degli operatori e di conferirli,

adeguati alle norme, nel passaggio del servizio successivo. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria motivata ordinanza per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

4. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, applicando le sanzioni amministrative previste dalla normativa e dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali.
5. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
6. Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo multe e sanzioni per i casi d'inadempienza.

Articolo 7 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi del D. Lgs. n.22/97, art. 13, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientali, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministero della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO II - CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 8 - Frazione indifferenziata o secco.

1. La raccolta del rifiuto secco è effettuata con la metodologia del "porta a porta", con frequenza settimanale.

2. Le utenze sono tenute:
 - a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi in polietilene trasparente o di altro materiale indicato dalla Amministrazione Comunale, recanti la scritta "Comune di Lonigo";
 - ad acquistare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale, per l'applicazione della tariffa del servizio;
 - a posizionare i sacchi o i contenitori condominiali lungo la pubblica strada non prima delle ore 20,00 della sera precedente il giorno di raccolta, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Amministrazione.
3. Le utenze non domestiche di piccole e medie dimensioni (es. commercianti) possono posizionare i sacchi e i contenitori al termine dell'orario di lavoro, ma comunque non prima delle ore 18.00, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Amministrazione.
4. Il Sindaco può imporre la dotazione di un contenitore per lo stoccaggio del rifiuto fino al passaggio del servizio.
5. Le utenze dovranno provvedere alla pulizia e alla manutenzione dei contenitori e alla pulizia dell'area in cui posizionano i sacchi o i contenitori.

Articolo 9 – Frazione umida

1. La raccolta della frazione umida è effettuata con la metodologia del "porta a porta", con frequenza bisettimanale (tri-settimanale da maggio ad agosto).
2. Le utenze sono tenute:
 - a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi in mater - b trasparente, recanti la scritta "Comune di Lonigo";
 - ad acquistare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale, per l'applicazione della tariffa del servizio;
 - a posizionare i rifiuti all'interno di contenitori (preferibilmente di colore verde) lungo la pubblica strada non prima delle ore 18.00 della sera precedente il giorno di raccolta, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Amministrazione.
3. Le utenze non domestiche di piccole e medie dimensioni (es. commercianti) possono posizionare i sacchi e i contenitori al termine dell'orario di lavoro, ma comunque non prima delle ore 19.00, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Amministrazione.
4. Le utenze dovranno provvedere alla pulizia e alla manutenzione dei contenitori e alla pulizia dell'area in cui posizionano i contenitori.

5. E' vietato smaltire, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, tramite fognatura i rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana trattati mediante apparecchi dissipatori, fatta salva diversa disposizione del regolamento di fognatura.

Articolo 10 – Rifiuti di vetro, alluminio, plastica e carta

1. La raccolta dei rifiuti di vetro, alluminio, plastica e carta è effettuata con la metodologia del “porta a porta”, con frequenza quindicinale. Tale frequenza potrà essere modificata in caso di particolari necessità da parte della Giunta Comunale.
2. Le utenze sono tenute:
 - a posizionare i rifiuti all'interno di contenitori lungo la pubblica strada non prima delle ore 20,00 della sera precedente il giorno di raccolta, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Amministrazione.
3. Le utenze non domestiche di piccole e medie dimensioni (es. commercianti) possono posizionare i contenitori al termine dell'orario di lavoro, ma comunque non prima delle ore 18.00, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Amministrazione
4. Le utenze dovranno provvedere alla pulizia e alla manutenzione dei contenitori e alla pulizia dell'area in cui posizionano i sacchi o i contenitori.
5. I rifiuti di vetro, plastica e carta dovranno essere conferiti in frazioni omogenee separate e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 11 – Raccolta cartoni esercizi commerciali

1. La raccolta dei cartoni per le attività commerciali che ne abbiano fatto richiesta all'amministrazione comunale è effettuata con metodologia del “porta a porta” con frequenza settimanale.
2. Le utenze commerciali sono tenute a posizionare i cartoni lungo la pubblica via non prima delle ore 19.00 della sera precedente il giorno di raccolta, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'amministrazione.

Articolo 12 - Rifiuti ingombranti, ramaglie, T e/o F, abiti usati, oli animali e vegetali, oli minerali e batterie esauste.

1. I rifiuti ingombranti, le ramaglie devono essere conferiti direttamente presso l'ecocentro comunale di cui all'articolo successivo o consegnati all'eventuale servizio su chiamata.
2. Gli abiti usati, i rifiuti etichettati come T e/o F devono essere conferiti presso l'ecocentro comunale di cui all'articolo successivo.

3. I rifiuti costituiti dagli oli e grassi vegetali ed animali esausti devono essere conferiti presso l'ecocentro comunale di cui all'articolo successivo. Chiunque detenga in ragione della propria attività oli e grassi vegetali e animali esausti deve stoccare gli stessi presso la propria attività e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti e provvedere allo smaltimento, non può conferire i materiali al servizio pubblico.
4. I rifiuti costituiti dagli oli minerali esausti, accumulatori al piombo e batterie usate devono essere conferiti presso l'ecocentro comunale di cui all'articolo successivo. Chiunque detenga in ragione della propria attività oli minerali esausti, accumulatori al piombo e batterie usate deve stoccare gli stessi presso la propria attività e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti e provvedere allo smaltimento, non può conferire i materiali al servizio pubblico.

Articolo 13 - Ecocentro

1. L'ecocentro è l'area destinata al conferimento dei rifiuti urbani, assimilati agli urbani o loro frazioni.
2. Le tipologie dei rifiuti che possono essere raccolte presso l'ecocentro sono, a titolo esemplificativo:
 - carta e cartoni,
 - plastica,
 - vetro,
 - legno,
 - metalli,
 - beni durevoli,
 - oli e grassi esausti (di origine domestica),
 - batterie usate (non derivanti da attività d'impresa),
 - accumulatori al piombo (non derivanti da attività di impresa),
 - ramaglie e sfalci (non derivanti da attività di impresa).
3. I rifiuti quali carta, plastica, vetro, lattine potranno essere conferiti presso l'ecocentro comunale.
4. Al servizio sono ammessi gratuitamente tutti i produttori di rifiuti urbani, è facoltà della Giunta Comunale modificare in qualsiasi momento la presente disposizione.
5. Il conferimento dei beni durevoli è ammesso solo previa apposizione dei propri dati anagrafici su apposito registro conservato dal gestore, con l'apposizione della firma l'utente consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge n. 675 del 31.11.1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'addetto al controllo ha la facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non intenda esibire documenti necessari a verificare la residenza o

sede nel comune di Lonigo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non assimilati o non conformi alle tipologie che possono essere ricevute.

7. I rifiuti devono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune.
8. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori o aree e a cura dell'utente. Qualora lo stesso si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro deve provvedere alla separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
9. Gli utenti che abbiano necessità di conferire notevoli quantità di rifiuti a seguito di trasloco, ristrutturazione o altro dovranno contattare il gestore prima del giorno di conferimento per definirne le modalità ed evitare il rapido riempimento dei contenitori e disagio agli altri cittadini.
10. Ad ultimazione delle operazioni di scarico l'utente, qualora abbia provocato l'imbrattamento del suolo, deve direttamente provvedere alla pulizia dell'area.
11. Accedendo all'area l'utente assolve l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone.
12. E' vietato conferire rifiuti all'ecocentro a coloro che non abbiano sede o residenza o domicilio nel comune di Lonigo.
13. E' vietato scaricare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.
14. E' vietato asportare rifiuti già conferiti da altri utenti.
15. E' vietato conferire rifiuti umidi domestici e rifiuti secchi domestici (salvo appositi accordi con l'Ufficio Ambiente), fatta eccezione per i pannoloni che potranno essere conferiti.
16. E' vietato l'accesso di automezzi con portata superiore a 3,5 tonnellate (esclusi i mezzi per asporto rifiuti e quelli autorizzati).

Articolo 14 – Modalità di esecuzione delle pesate

Le pesate dei rifiuti urbani vengono effettuate direttamente presso l'impianto di conferimento e la ditta che gestisce il servizio dovrà documentare la pesata, controfirmando la ricevuta stessa. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare delle pesate di controllo presso la pesa pubblica ai fini di verificare la regolarità della pesata.

Articolo 15 - Compostaggio Domestico

1. L'Amministrazione Comunale incoraggia la pratica del compostaggio domestico del rifiuto umido e della parte vegetale dei rifiuti urbani, in particolare per le abitazioni periferiche.

2. Le utenze domestiche per poter usufruire di eventuali agevolazioni sulla tariffa devono attenersi alle disposizioni indicate nel vigente regolamento per l'applicazione della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. Il compostaggio domestico dovrà essere condotto nel rispetto delle indicazioni tecniche che il Comune predispone e comunica alle utenze che aderiscono all'iniziativa. In particolare il compostaggio è consentito esclusivamente ai cittadini che dispongono di giardino ed aree verdi. Nelle aree residenziali il compostaggio potrà essere effettuato tramite bio-compostatore o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori.
4. Nel caso in cui il personale incaricato al controllo rilevi che compostaggio non venga eseguito correttamente e/o crei disagio alle abitazioni confinanti, il Sindaco, con propria motivata ordinanza per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Articolo 16 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. La gestione di tale tipologia di rifiuti deve essere effettuata ai sensi del decreto 26 giugno 2000, n. 219 (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
4. I rifiuti provenienti da attività cimiteriali quali i materiali lapidei, gli inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Articolo 17 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. Sarà cura del Comune effettuare opportune campagne di sensibilizzazione e di informazione allo scopo di incentivare la collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente verrà data ampia pubblicità, a mezzo di manifesti e organi di informazione, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, con particolare attenzione rivolta alla raccolta differenziata.
3. L'Amministrazione Comunale provvederà a distribuire opuscoli con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, sulle frequenze delle raccolte domiciliari, sull'uso dei contenitori e la loro ubicazione e sugli orari di apertura dell'Ecocentro e relative modalità di conferimento dei rifiuti.
4. Il Comune promuove inoltre accordi con scuole materne, elementari e medie allo scopo di effettuare campagne di sensibilizzazione degli studenti sui problemi ambientali e su quello dei rifiuti in particolare impegnandosi anche economicamente se necessario.

TITOLO III – CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

Articolo 18 - Beni durevoli

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, o presso l'ecocentro comunale.
2. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal D.Lgs. 22/97, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 25 del suddetto decreto. Tali beni durevoli devono essere avviati al recupero e al riciclo, nonché allo smaltimento finale quando non recuperabili.
3. In fase di prima applicazione, i beni durevoli sottoposti a tali disposizioni sono:
 - frigoriferi, surgelatori, congelatori,
 - televisori,
 - computer,
 - lavatrici e lavastoviglie,
 - condizionatori d'aria.
4. Qualora si realizzassero gli accordi di programma previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 22/97, i soggetti ad essi interessati potranno far riferimento ai gestori del servizio pubblico (convenzionandosi in modo oneroso) o proporre forme alternative di gestione, la cui implementazione va peraltro subordinata all'accettazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 19 - Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Il deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire secondo le modalità descritte nell'art.

8 del decreto 26 giugno 2000 n. 219 (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 20 - Veicoli a motore

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla sua demolizione deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero dei materiali.
2. I centri di raccolta rilasciano al proprietario del veicolo un certificato da cui dovrà risultare: la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso, a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Articolo 21 - Rifiuti da attività edilizie

1. I rifiuti inerti provenienti dalle piccole attività di manutenzione edilizia purché conferiti direttamente dall'utenza domestica e non provenienti da attività d'impresa devono essere conferiti presso l'ecocentro comunale. Sono assolutamente esclusi i materiali contenenti amianto.
2. Le imprese che effettuano lavori edilizi di qualsiasi tipo sono obbligate a tenere pulite le aree pubbliche e di uso pubblico e, in ogni caso, a non abbandonarvi o depositarvi residui di alcun genere, inclusi i materiali inerti.
3. Tali imprese sono altresì obbligate ad eliminare i rifiuti provenienti dai propri cantieri in conformità alle leggi vigenti, mediante conferimento ad impianti di recupero o di smaltimento autorizzati.

TITOLO IV - ALTRE NORME DI PULIZIA

Articolo 22 - Cestini portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sono installati e gestiti a cura del Comune appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti tenendo conto delle attività di carattere commerciale, anche ambulante. Tali contenitori non devono essere usati per il conferimento di altri rifiuti. L'Amministrazione comunale si impegna progressivamente con lo smaltimento dei vecchi cestini porta rifiuti a sostituirli con appositi cestini che permettano la differenziazione dei rifiuti.

Articolo 23 - Pulizia di aree private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi

conduttori o proprietari. Nel caso non si provveda, il Comune può intervenire addebitando la relativa spesa.

Articolo 24 - Pulizia di terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di terreni non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono fornirli delle opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. In caso di mancato adempimento le opere vengono eseguite a cura del Comune con rivalsa a carico del proprietario.

Articolo 25 - Pulizia di mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, e conferendoli in appositi contenitori messi a disposizione e gestiti dal servizio di raccolta o accumulandoli in apposite aree definite dall'Amministrazione.

Articolo 26 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso, i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Articolo 27 - Manifestazioni locali, spettacoli viaggianti ed eventi vari

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
2. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune dispone che il richiedente costituisca valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia e a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
3. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre,

mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono comunque a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 28 - Pulizia aree di carico/scarico e trasporto merci

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a raccogliere gli eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico scarico ed a conferirli nei contenitori per rifiuti ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.
2. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento.

Articolo 29 - Spazzamento strade

1. Lo spazzamento delle strade comunali avverrà secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale con la ditta incaricata del servizio e con modalità tali da garantire il decoro e la pulizia del territorio comunale.
2. La Giunta Comunale potrà, su motivata decisione, richiedere la modifica delle vie e della frequenza della pulizia e delle modalità dello svolgimento del servizio stesso.

Articolo 30 - Pulizia caditoie

I cittadini che effettuano la pulizia ed espurgo di caditoie e dei relativi pozzetti devono provvedervi tramite ditte specializzate ed autorizzate.

TITOLO V - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Articolo 31 - Norme generali

1. Allo smaltimento dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi secondo le seguenti modalità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione di rifiuti.

2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento al servizio pubblico, previa esplicita convenzione;
- b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento.

Articolo 32 - Convenzione per lo smaltimento

A. Nel caso in cui tutte od alcune fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali vengano effettuate dal servizio pubblico di nettezza urbana, deve essere stipulata apposita convenzione con il Comune.

B. La convenzione deve contenere tutti i seguenti dati e documenti:

a) Soggetto produttore di rifiuti:

1. individuazione anagrafica e fiscale completa (sede legale, legale rappresentante, ...);
2. localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti (se diversa dalla sede legale);
3. certificazioni tecniche, complete di eventuali analisi chimico-fisiche e merceologiche, sulla base della scheda produttore compilata per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti (MUD);
4. quantità massima di rifiuti che è possibile stoccare presso il produttore e modalità di deposito;
5. quantità giornaliera, mensile ed annuale di rifiuti prodotti;
6. descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti al soggetto smaltitore e nel caso di trasporto, individuazione e caratteristiche dei mezzi della ditta proprietaria di quest'ultimi, se diversa dai due contraenti;
7. g) planimetria (anche fotocopia in formato ridotto) con individuazione delle aree interessate e delle aree dove avviene lo stoccaggio provvisorio;
8. fotocopia di eventuali autorizzazioni al soggetto produttore dei rifiuti a svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, ecc.).

b) Soggetto smaltitore di rifiuti:

9. individuazione anagrafica e fiscale completa (sede legale, legale rappresentante, ...);
10. evidenziazione delle fasi di smaltimento dei rifiuti in questione eseguite direttamente dal soggetto smaltitore,
11. evidenziazione delle fasi di smaltimento eventualmente affidate dal soggetto smaltitore a terzi, con individuazione dei medesimi come sopra;

12. estremi di identificazione delle autorizzazioni del soggetto smaltitore;

c) modalità di esecuzione del servizio;

d) richiamo all'obbligo di tenuta di registri, di cui alle vigenti norme, per il produttore e lo smaltitore dei rifiuti ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;

e) modalità di effettuazione di controlli periodici da parte del Comune sulla quantità dei rifiuti rispetto a quanto inizialmente dichiarato;

f) modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione;

g) corrispettivo del servizio in questione, determinato dal soggetto smaltitore, nonché modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;

h) durata della convenzione.

3. Le aree su cui si producono i rifiuti oggetto della convenzione non sono soggette a tassazione.

TITOLO VI – L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 33 – I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani

1. Ai fini del servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a, della deliberazione interministeriale del 27/07/1984 e riportati, modificati, nell'Allegato A, che costituisce parte integrante al presente regolamento. Il citato Allegato A definisce al punto 1 i criteri qualitativi per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani riportando, con le opportune modifiche, l'elenco sopraccitato, ed al punto 2 i limiti quantitativi compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico.
2. Sono rifiuti assimilati agli urbani, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento effettuato in regime di privativa, quelli di cui al comma 1 prodotti da: studi professionali, istituti di credito, di assicurazione, agenzie finanziarie, di viaggio, circoli sportivi e ricreativi, ecc., superfici espositive, attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, pubblici esercizi ecc., locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche e attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, teatri, cinema, scuole, palestre, locali utilizzati da collettività e convivenze, alberghi, ecc.,
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività non rientranti al precedente comma limitatamente ai locali destinati ad uffici, sale mensa, bagni, spogliatoi.

4. Sono rifiuti assimilati agli urbani altresì quelli derivanti dalle sale di lavorazione delle attività artigianali ed eventuali altri locali dove non si esercitano direttamente attività produttive, nei limiti qualitativi e quantitativi di cui all'Allegato A punti 1 e 2.
5. I rifiuti derivanti da attività produttive di tipo industriale, ed esclusione di quelli prodotti nei locali descritti al comma 3, devono intendersi speciali e come tali sottratti da ogni ipotesi di assimilazione ai rifiuti urbani. L'onere del relativo smaltimento resta conseguentemente a carico del produttore.
6. I rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa e/o tariffa comunale.
7. Restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 22/1997.
8. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

TITOLO VII – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 34 - Attività di controllo

- A. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dal personale incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Al fine di garantire un più incisivo controllo sul corretto conferimento dei rifiuti può essere istituita la funzione di "Agente Ecologico" con provvedimento del Sindaco.
3. L'Agente Ecologico, dopo un adeguato corso di formazione, collaborerà con la polizia municipale per l'accertamento delle violazioni al presente regolamento, alla identificazione dei trasgressori e alla irrogazione della relativa sanzione amministrativa.
4. La Polizia Municipale deve redigere ed inviare al Sindaco un rapporto annuale sull'attività di controllo.

Articolo 35 - Divieti

Su tutto il territorio comunale è vietato:

- a) conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle previste nel presente regolamento o stabilite da successive disposizioni dell'Amministrazione comunale;
- b) introdurre materiali estranei nei sacchi e nei contenitori di raccolta sia del rifiuto umido che di quello secco non riciclabile;
- c) introdurre materiali estranei nei contenitori di raccolta dei rifiuti di vetro, plastica, carta e alluminio;
- d) conferire il rifiuto umido in sacchetti che non siano in materiale biodegradabile e senza utilizzare l'apposito contenitore;
- e) usare sacchi di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione comunale;
- f) esporre fuori dalla propria abitazione sacchi e contenitori di rifiuti nonché materiali sfusi (es. carta e cartoni), al fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta;
- g) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- h) conferire nei sacchi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi o tali da danneggiare il contenitore o tali da costituire pericolo per gli addetti alla raccolta;
- i) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio, vernici e simili;
- j) conferire al servizio pubblico comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta;
- k) conferire rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Lonigo;
- l) bruciare rifiuti quali plastica o altri materiali che possono causare inquinamento, molestia e/o danni a persone e cose.

Articolo 36 - Sanzioni generali

- A. Per le sanzioni in materia di gestione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare a quanto disposto dal D.Lgs. n.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.R. 3/2000. Fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 22/97 provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.
- 2. Ai sensi quindi dell'art. 50 comma 1, del D.Lgs. 22/97 chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,29 a euro 619,75. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,82 a euro 154,94.

Articolo 37 - Sanzioni specifiche

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione dei ricorsi, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per l'inosservanza delle norme previste ai commi 12 e seguenti dell'art. 13 e all'art. 35 si applica una sanzione amministrativa nella misura da euro 25,82 (venticinque/82) a euro 154,94 (centocinquantaquattro/94) oltre alle spese relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.
3. In caso di recidiva le sanzioni previste al comma 2 verranno applicate nella misura massima pari ad euro 154,94 (centocinquantaquattro/94).
4. La Giunta Comunale provvede, ogni due anni, all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni di cui al comma 2 sulla base dell'indice ISTAT del costo medio della vita.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 – Recupero carta

In conformità all'art. 51 della L.R. 3/2000 l'Amministrazione Comunale si impegna a soddisfare il proprio fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso. Il settore competente all'acquisto della carta provvederà a redigere la relazione annuale da trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura regionale competente per la tutela ambientale.

Articolo 39 - Situazioni particolari

In caso di situazioni di particolare difficoltà nella gestione dei rifiuti, la Giunta Comunale, su segnalazione del competente Dirigente di Settore, potrà, per un determinato periodo di tempo, prevedere modalità e frequenze di raccolta diverse da quelle previste dal presente regolamento. In tal caso ed in particolari occasioni, festività, ecc. sarà cura dell'Ufficio preposto comunicare alla popolazione le variate modalità di raccolta.

Articolo 40 - Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.

Articolo 41 - Validità del presente Regolamento

Il presente regolamento, una volta approvato ai sensi della vigente normativa, entra immediatamente in vigore.

Articolo 42 - Modifiche al Presente Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare il presente regolamento dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati.
2. Attraverso opportuni provvedimenti verranno di volta in volta comunicate le evoluzioni del sistema di raccolta rifiuti e di raccolta differenziata (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione).
3. Si dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.

Articolo 43 - Abrogazioni di norme

E' abrogata ogni disposizione del Comune contraria o incompatibile con il presente regolamento, che sostituisce quello in vigore.

ALLEGATO A

1) Condizioni qualitative

Sono considerati assimilati agli urbani, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa, quei rifiuti che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, nel seguente elenco:

1. Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
4. Cassette, pallets;
5. Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
6. Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
7. Paglia e prodotti di paglia;
8. Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
9. Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
10. Ritagli e scarti di tessuto, di fibra naturale e sintetica,
11. Stracci e juta;
12. Feltri e tessuti non tessuti;
13. Pelle e similpelle;
14. Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
15. Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni);
16. Rifiuti ingombranti;
17. Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
18. Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
21. Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
22. Nastri adesivi;
23. Cavi e materiale elettrico in genere;
24. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
25. Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili,
26. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
27. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
28. Accessori per l'informatica.

2) Condizioni quantitative

Sono considerati assimilati agli urbani, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa, i rifiuti umidi prodotti senza limiti quantitativi di conferimento. Per il rifiuto secco invece valgono i limiti quantitativi riportati nella seguente tabella.

	Tipologia di attività	Limite quantitativo di conferimento settimanale – frazione secca
1	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi (bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie, pub e simili), mense e alberghi	Illimitata
2	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, plurilicenze alimentari e/o miste, pizza al taglio	Illimitata
3	Uffici, studi professionali, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie e simili, ambulatori, studi medici e simili, laboratori di analisi cliniche e chimiche	Illimitata
4	Estetiste, parrucchieri, barbieri, saune, palestre e simili	Max. n. 6 sacchi da 120 lt.
5	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli e, in generale, esercizi di commercio fisso e su aree pubbliche (esclusi supermercati e negozi di generi alimentari di cui al punto 2)	Max. n. 6 sacchi da 120 lt.
6	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografici, scuole pubbliche e private	Illimitata
7	Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, comunità	Illimitata
8	Magazzini, autofficine, carrozzerie, sale espositive e autosaloni, attività di commercio all'ingrosso e simili	Max. n. 6 sacchi da 120 lt.
9	Artigiani e industriali: solo locali adibiti a uffici, bagni, mense, spogliatoi	Illimitata
10	Artigiani: reparti di lavorazione e locali annessi	Max. n. 6 sacchi da 120 lt. conferiti rigorosamente separati dai rifiuti provenienti da locali diversi (uffici, bagni,

		mense, spogliatoi di cui al punto 9)
11	Distributori carburanti, parcheggi, posteggi, campeggi e simili	Illimitata

REGOLAMENTO COMUNALE
PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
MODIFICA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 01.12.2005

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la suddetta relazione e la conseguente proposta di approvare le modifiche agli artt. 8-9 punto 2) "Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti" e ritenutala meritevole di approvazione;

SENTITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte il dibattito;

PRESO atto del parere espresso ed inserito ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto approvato con delibere di C.C. n.ri 121/2003, 103 e 106/2004, esecutive;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti 19 favorevoli, su 19 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano il cui esito é stato verificato dagli scrutatori presenti e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

1. di approvare le modifiche agli artt. 8-9 punto 2) del "Regolamento per la gestione dei rifiuti", depositato in atti presso l'Amministrazione Comunale nel testo sotto riportato:

art. 8:

....omissis....

2. Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi in polietilene trasparente o di altro materiale indicato dalla Amministrazione Comunale.

....omissis....

art. 9:

....omissis....

2. Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi in mater b trasparente.

....omissis....

2. di dare atto che al Dirigente IV Area, spettano tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.